

i capi registrati nell'Istituto zooprofilattico di Teramo il 2 gennaio scorso, dove vengono convogliati i dati raccolti sul territorio dalle singole Asl, erano circa 5,5 milioni, rispetto ad un patrimonio bovino nazionale di circa 7,5 milioni;

gli agricoltori non nascondono, dunque, la propria preoccupazione, visto che il pericolo di non percepire gli aiuti comunitari destinati al settore è piuttosto concreto vista la severità di giudizio da parte dell'Unione europea emersa in questi ultimi giorni;

infatti, sebbene i primi anticipi dovessero giungere a fine gennaio, i ritardi nella realizzazione dell'anagrafe bovina nazionale si sono accumulati e ancora nessuno ha dato garanzie sull'erogazione dei premi —:

se il Ministro interrogato ritenga opportuno intervenire presso le competenti sedi dell'Unione europea al fine di chiedere comunque l'erogazione di una parte dei 500 miliardi di aiuti comunitari di cui sopra, essendo comunque operativa almeno la banca dati dell'Istituto zooprofilattico di Teramo che ha già fornito un soddisfacente monitoraggio. (4-34017)

* * *

*TESORO, BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*

Interrogazione a risposta orale:

SINISCALCHI e JANNELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi numerosi quotidiani hanno riportato il commento del Presidente della regione Campania in relazione ai risultati prodotti dalla introduzione, con la legge n. 56 del 18 febbraio 2000, di alcune norme fiscali, rilevati e studiati da una apposita commissione;

il Presidente della regione Campania attraverso la lettura dei dati forniti dalla commissione ha rilevato come, criteri e parametri improntati al federalismo fiscale, introdotti dalle norme fiscali approvate per il 2001, hanno, di fatto, determinato una notevole penalizzazione per le regioni meridionali ed in particolare per la Campania;

detta penalizzazione si sarebbe rivelata particolarmente incisiva, stando al rapporto sugli effetti del federalismo fiscale afferente gli enti locali, nel nuovo servizio sanitario nazionale;

il fabbisogno per la sanità verrebbe infatti calcolato non in base al numero degli abitanti delle singole regioni bensì privilegiando, gradualmente, le regioni con più anziani, che rappresentano le regioni più ricche del Paese;

la compartecipazione delle autonomie locali al gettito Iva sarebbe calibrata non in proporzione agli abitanti o alla spesa sanitaria bensì ai consumi delle famiglie residenti nelle singole regioni;

i dati analizzati nel rapporto presentato dalla menzionata commissione hanno consentito di apprendere che la Campania, esaminando i dati 1996-2001, perderebbe circa seicento miliardi l'anno;

a seguito della introduzione di una compartecipazione delle regioni al gettito Iva si sarebbe determinato, in concreto, un trasferimento di risorse idoneo alla attribuzione, per le regioni economicamente più forti, del potere di assumere la titolarità del finanziamento in favore delle regioni più deboli —:

se i risultati emersi da un primo bilancio delle richiamate norme fiscali, di recente introduzione, confermino le richiamate penalizzazioni per le regioni meridionali;

quali correttivi, ritenga indispensabili al fine di scongiurare il verificarsi di un patologico effetto nella concreta applicazione della riforma introdotta, idoneo ad acuire un già marcato dislivello tra le

regioni più ricche e le regioni con maggiori difficoltà. (3-06902)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

ANTONIO PEPE e CONTENTO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

già da molto tempo è al centro del dibattito politico e, più in generale, all'attenzione dell'opinione pubblica, il tema del livello della pressione fiscale, che nel nostro Paese ha registrato, nel corso dell'ultimo decennio, una costante crescita;

i rappresentanti del mondo economico e produttivo hanno individuato nell'eccessiva pressione fiscale uno dei fattori principali della crescita limitata dell'economia nazionale, auspicando l'adozione di provvedimenti volti ad incentivare in termini concretamente percepibili la realizzazione di investimenti e l'avvio di nuove iniziative produttive;

nel corso della discussione dell'ultima legge finanziaria diverse forze politiche avevano avanzato puntuali proposte di modifica della normativa tributaria mediante la previsione di una consistente riduzione dell'aliquota IRPEG riservata, in una prima fase, alle aree depresse del Paese, con specifico riferimento al Mezzogiorno e, successivamente, da applicare a tutto il territorio nazionale;

tali proposte traevano spunto, per un verso, da una valutazione critica dei limitati effetti prodotti dalle disposizioni di incentivazione adottate in passato relativamente alle aree depresse e, per l'altro, dalla considerazione per cui, in assenza di un significativo differenziale del livello di tassazione, sia pure circoscritto temporalmente, stante il perdurante ritardo della rete infrastrutturale, le suddette aree non potranno beneficiare di un flusso consistente di nuovi investimenti;

il Mezzogiorno d'Italia rappresenta un'area di dimensioni tali, sotto il profilo territoriale ma anche con riferimento all'entità della popolazione residente, da giustificare l'adozione di interventi specifici e di ampia portata, che non si esauriscano negli ordinari strumenti di sostegno definiti in sede comunitaria;

a fronte di tali proposte, il Governo ha manifestato un atteggiamento improntato ad un evidente scetticismo adducendo, quali elementi decisivi ai fini della impossibilità di recepirne in contenuto, in primo luogo i consistenti oneri per la finanza pubblica che esse avrebbero comportato e, in secondo luogo, i vincoli costituiti dagli orientamenti comunitari in materia di mercato unico e di contrasto alla concorrenza fiscale dannosa;

relativamente al primo dei rilievi avanzati dal Governo, è poi emerso che, in realtà, l'abbattimento di circa 10 punti percentuali dell'aliquota IRPEG limitatamente alle aree depresse del Mezzogiorno determinerebbe una riduzione del gettito assai contenuta, nell'ordine di qualche centinaio di miliardi, vale a dire di un importo di gran lunga inferiore a quello derivante da numerose disposizioni a carattere microsettoriale che lo stesso Governo e la maggioranza hanno inserito nella legge finanziaria;

quanto ai presunti rilievi che le proposte avrebbero suscitato in sede comunitaria, il Governo si era formalmente fatto carico di procedere ad una puntuale verifica con le autorità comunitarie stesse per acquisirne gli orientamenti, sulla base di una accurata documentazione che l'esecutivo avrebbe dovuto predisporre a sostegno delle proposte cui si è fatto riferimento;

lo stesso Governo ha, peraltro, comunicato in Parlamento, con una tempestività che già all'epoca aveva suscitato diffuse perplessità, l'indisponibilità delle autorità comunitarie a consentire l'introduzione di un regime IRPEG differenziato all'interno del Paese;

la rapidità con la quale la questione sarebbe stata istruita a livello comunitario

induce a ritenere, da un lato, che il Governo non abbia pienamente adempiuto all'impegno assunto in sede parlamentare, per supportare adeguatamente le proposte mediante la predisposizione di tutti gli elementi utili a sostenerne il fondamento e, dall'altro, che lo stesso Governo abbia in realtà condotto il confronto con le autorità comunitarie auspicando un esito negativo —:

quali iniziative concrete siano state adottate e, in particolare, quali elementi di documentazione e informativi siano stati predisposti dai competenti uffici governativi a sostegno della esigenza di introdurre un regime IRPEG differenziato, sia pure per un periodo limitato, che consenta alle aree depresse del Mezzogiorno di fruire di efficaci strumenti di incentivazione, ai fini della verifica della praticabilità delle proposte richiamate in sede comunitaria.

(5-08819)

FROSIO RONCALLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nell'interrogazione n. 4-23797 si chiedevano informazioni concernenti le operazioni poste in essere dalla banca Fideuram;

l'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, professor Giuliano Amato aveva risposto che dagli accertamenti ispettivi di vigilanza effettuati presso la Banca Fideuram erano emerse anomalie nel comportamento dei promotori finanziari, in relazione alle quali la Banca d'Italia aveva trasmesso alla Consob copia della relativa relazione ispettiva per le valutazioni. In seguito alla valutazione degli esiti ispettivi, la Commissione ha proceduto alla contestazione delle ipotesi di violazione rilevate sia nei confronti della Banca che degli esponenti aziendali;

il Ministro aveva precisato che, a conclusione del procedimento, riconosciute le violazioni ascritte era stata formulata una proposta di sanzione nei confronti della Banca Fideuram;

il provvedimento di sanzione emesso dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stato vanificato dalla sussistenza di una tardività delle notificazioni delle contestazioni alla Banca Fideuram ed ai suoi responsabili. Per tali motivi, infatti, la Corte di appello di Milano ha revocato il decreto di sanzione emesso dal Ministero del tesoro e dichiarato l'estinzione delle relative pretese sanzionatorie e delle conseguenti obbligazioni pecuniarie;

la Corte di Appello di Milano nella sentenza ha ribadito che la ratio della norma, che prevede l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, è quella di « sanzionare l'inerzia ingiustificata dell'amministrazione che, pur avendo a disposizione tutti gli elementi necessari, ritardi senza motivo una contestazione: se si lasciasse alla discrezionalità dell'amministrazione (intesa nel suo complesso) la determinazione del *dies a quo* del termine per la notifica, si vanificherebbe la garanzia di tempi ristretti tra il verificarsi dell'illecito e la sua contestazione all'interessato;

inoltre, la stessa Corte ha affermato che « un accertamento durato oltre due anni (dal settembre 1996 all'ottobre 1998) risulterebbe, nel caso concreto ed anche considerata la complessità dell'indagine, aver avuto durata non « congrua » e « ragionevole », proprio perché tutti i dati e le notizie utili alle contestazioni erano già disponibili nel settembre 1997 e dunque in ogni caso ingiustificato è stato il successivo ritardo;

è inammissibile che una lunga e così corposa indagine effettuata dagli organi di controllo sia vanificata perché qualcuno si sia « dimenticato » di notificare le contestazioni ascritte alla banca Fideuram —:

alla luce delle ragioni addotte dalla Corte, quali siano i motivi che abbiano determinato il ritardo nella notifica delle contestazioni;

se non si intenda accertare le responsabilità dell'accaduto e sanzionare l'inerzia

ingiustificata dell'amministrazione che pur avendo tutti gli elementi necessari ha ritardato senza motivo la notificazione della contestazione;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare in considerazione della particolare situazione in cui si trovano le persone che hanno investito i propri risparmi nei fondi della Banca Fideuram;

se non si ritenga necessario, in particolare, adottare provvedimenti che permettano ai piccoli risparmiatori di essere risarciti del danno subito a seguito delle operazioni poste in essere dalla Banca Fideuram;

se non si intenda modificare il sistema vigente al fine di assicurare la tutela dei piccoli risparmiatori nei confronti dei soprusi che questi subiscono o hanno subito dagli intermediari finanziari e dal sistema creditizio che si dovrebbe occupare del loro pagamento. (5-08820)

CONTE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale n. 29299 del 2 maggio 1979 è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, per contesto valutario, a carico di Club Mediterranee Italia spa e Carrozzini Francesco, per un importo pari a lire 1.500.000.000 in solido;

l'articolo 23-bis del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 novembre 2000, n. 326, dispone testualmente che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tal caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto pagato»;

in data 27 novembre 2000 la società Club Mediterranee S.A., che ha incorpo-

rato la società Club Mediterranee Italia spa, ha richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, l'annullamento della sanzione a suo tempo irrogata dal citato decreto ministeriale e l'estinzione del debito a carico di Club Mediterranee Italia spa;

la mancanza di una sollecita evasione dell'istanza avanzata dalla società in oggetto comporterebbe un discredito all'immagine della società medesima e un rilevante danno economico derivante da una eventuale esecuzione forzata —:

quali determinazioni si intendano adottare in ordine alla richiesta di estinzione del debito formulata dalla società Club Mediterranee S.A., ai sensi del citato articolo 23-bis introdotto nel Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria dalla legge 7 novembre 2000, n. 326. (5-08821)

Interrogazione a risposta in Commissione:

GIANCARLO GIORGETTI e FROSIO RONCALLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in forza della lettera C) paragrafo 4.1 della circolare n. 1277 della Cassa depositi e prestiti del febbraio 1998, le Spa a prevalente capitale pubblico locale potevano ottenere finanziamenti dal suddetto istituto garantiti da mandati irrevocabili di pagamento sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito, ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;

con circolare n. 1232 del maggio 1999 della Cassa depositi e prestiti «Istruzioni relative ai decreti ministeriali del 16 febbraio 1999» pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1999, veniva integralmente so-

stituito il paragrafo di cui al punto 1) con la seguente formulazione: « con l'avvergenza che rimane comunque possibile garantire i finanziamenti con fidejussioni o con garanzie reali »;

in forza del comma 2 dell'articolo 207 della legge n. 267 del 2000 gli enti pubblici, soci di società per azioni che gestiscono servizi pubblici, possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti da parte di tali aziende, limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione dell'opera —:

come possa una società per azioni a totale capitale pubblico che gestisce il servizio pubblico di distribuzione e depurazione dell'acqua chiedere ed ottenere dalla Cassa depositi e prestiti finanziamenti destinati al potenziamento o al rinnovo di impianti senza poterne garantire il rimborso in quanto: il patrimonio di cui dispone è per così dire « fittizio » privo di qualsiasi valore di mercato in quanto costituito da tubazioni, serbatoi, depuratore, eccetera; l'Istituto di credito gestore del servizio di tesoreria per conto della suddetta società può al massimo garantire di anno in anno il pagamento delle rate di ammortamento del prestito, vincolando le risorse provenienti dall'erogazione del servizio, mentre la Cassa depositi e prestiti richiede *a priori* una fidejussione che copra l'intera durata del prestito; l'Istituto di credito sarebbe disposto a garantire con fidejussione bancaria della durata del prestito l'erogazione del finanziamento, a condizione di essere beneficiario a propria volta di una garanzia fidejussoria (che copra l'intera durata del finanziamento) rilasciata dagli enti pubblici che detengono per intero il capitale sociale della Spa che gestisce il servizio pubblico; gli enti pubblici di cui sopra sono impossibilitati a rilasciare tale fidejussione in forza del comma 2 dell'articolo 207 della legge n. 267 del 2000. (5-08814)

Interrogazione a risposta scritta:

BALLAMAN. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

sono state approntate e distribuite oltre 49 milioni di tessere e buste per le prossime 18 consultazioni elettorali;

sarebbe stato compito del Poligrafico di Stato stampare tali tessere e relative buste;

il Poligrafico di Stato ha sicuramente tutte le capacità e le professionalità, nonché le maestranze, per sviluppare tale lavoro, tenuto in considerazione che lo stesso Poligrafico ha adottato già 1700 prepensionamenti ed ha comunque ancora in forza parecchie migliaia di dipendenti suddivisi in vari stabilimenti —:

se risulta vero che l'approntamento di tali tessere e relative buste sia stato affidato, nonostante la disponibilità del Poligrafico di Stato, ad una società privata di proprietà del gruppo Abete e se vero quali siano state le procedure adottate per tale appalto ed il costo dello stesso;

se risulta vero che tale gruppo non ha potuto garantire il compimento del lavoro nel tempo determinato e che quindi il Poligrafico si sia dovuto rivolgere anche ad altre aziende. (4-34035)

* * *

TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Interrogazioni a risposta scritta:

SOAVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da tempo, sulle tratte Torino-Savona e Torino-Cuneo si verificano costanti e talora forti ritardi dei treni nelle due direzioni;